

# Le principali modifiche al Codice privacy introdotte dal D.L. n. 139/21 (convertito in legge n. 205/21)

Davide Baldazzi

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative - Tavolo privacy 23 dicembre 2021

# Elenco dei contenuti dell'art. 9 D.L. 139/21

- **Modifiche al Codice privacy**
- Modifiche al **d.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018** che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa al **trattamento dei dati personali** da parte delle autorità competenti **a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati** o esecuzione di sanzioni penali
- Modifiche alla **legge n. 5 dell'11 gennaio 2018** che disciplina il **registro delle opposizioni** e istituisce i prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato
- Norme che dispongono la **sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale** operanti attraverso l'uso dei **dati biometrici** in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**



# Modifiche all'art. 2-ter del codice privacy relativo ai trattamenti «pubblici»: l'introduzione di una nuova base giuridica

- ▶ E' introdotta una nuova base giuridica oltre a legge e regolamento: «**GLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI**»
- ▶ **Il trattamento** è consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri (comma 1-bis)
- ▶ **La comunicazione «tra P.A.»** di dati personali può essere prevista anche da atti amministrativi generali o effettuata se necessaria per l'adempimento di un compito di interesse pubblico
- ▶ **La diffusione** e altre forme di comunicazione possono essere previste anche da atti amministrativi generali; possono essere effettuate se necessarie per l'adempimento di un compito pubblico previa comunicazione al Garante (10 giorni)



## Modifiche all'art. 2-sexies del codice privacy relativo al trattamento di dati particolari: l'introduzione di una nuova base giuridica

- E' introdotta una nuova base giuridica, oltre a legge e regolamento: «**GLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI**»
- I dati relativi alla salute privi di elementi identificativi diretti possono essere trattati mediante interconnessione da una serie di PP.AA., tra cui le Regioni

# Modifiche al parere preventivo del Garante privacy su atti legislativi o regolamentari (art. 154)

Il parere è limitato ai soli casi:


- «in cui la legge o il regolamento disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni (...)»
- «nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate»

# Altre modifiche al codice privacy

- ▶ Abrogato l'art. 2-quinquiesdecies che conferiva il potere di prescrivere specifici accorgimenti e misure a garanzia dell'interessato in caso di trattamenti che presentano un rischio elevato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
- ▶ Modificato l'art. 58 sui trattamenti per fini di sicurezza nazionale o difesa
- ▶ Modificato l'art. 132 sulla conservazione dei dati nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica
- ▶ Introdotto l'art. 144-bis sul «Revenge porn»
- ▶ Modificate le norme su indennità e organico del Garante privacy (artt. 154 e 156)



# Le principali questioni aperte

- 
- 1) COSA SI INTENDE PER «ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI»?
  - 2) COME SI INTERPRETANO I NUOVI LIMITI AL PARERE PREVENTIVO DEL GARANTE?